



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MARIA ACIERNO	Presidente
CLOTILDE PARISE	Consigliere
LAURA TRICOMI	Consigliere
ALBERTO PAZZI	Consigliere
RITA ELVIRA ANNA RUSSO	Relatore

Oggetto:

IMMIGRAZIONE  
Ud.13/11/2024 CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 11481/2023 R.G. proposto da:

██████████ ██████████, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL CASALE STROZZI, 31, presso lo studio dell'avvocato BARBERIO LAURA (BRBLRA78E50G237F) rappresentato e difeso dall'avvocato VEGLIO MAURIZIO (VGLMRZ74H02L219Q)

-ricorrente-

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro, QUESTORE DI TORINO

-intimati-

avverso il DECRETO del TRIBUNALE TORINO n. 20351/2022 depositata il 18/11/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere RITA ELVIRA ANNA RUSSO.

**FATTI DI CAUSA**

In data 7 maggio 2019 il ricorrente, cittadino tunisino, riceveva la notifica di un decreto di espulsione, adottato dal

Copia comunicata ai Sottini dell'art 133 CPC



Prefetto di Piacenza e di un contestuale ordine di allontanamento dal territorio dello Stato entro il termine di 7 giorni ex art. 14, comma 5 ter, del D.lgs. 286/1998, adottato dal Questore. Con sentenza del 25 settembre 2019 il medesimo veniva condannato dal Giudice di pace di Piacenza per la violazione di tale ordine alla pena pecuniaria di euro 15mila, con applicazione della sanzione sostitutiva dell'espulsione dal territorio nazionale.

Il 20 ottobre 2022 era notificato al ricorrente un decreto di trattenimento presso il C.P.R. di Torino in esecuzione della misura dell'espulsione disposta dal Giudice di pace di Piacenza, ma nelle more (23 gennaio 2020) egli aveva contratto matrimonio con cittadina italiana.

Il ricorrente ha fatto ingresso al C.P.R. a seguito del provvedimento del Questore di Piacenza reso il 20 ottobre 2022, trattenimento convalidato dal Giudice di pace di Torino il 21 ottobre 2022. In data 9 novembre 2022, ha formalizzato domanda di protezione internazionale e, a seguito della presentazione di tale domanda, in pari data il Questore di Torino ha disposto il (secondo) trattenimento ex art 6 del D.lgs. 142/2015 per un periodo di 60 giorni che il Tribunale di Torino, in data 11 novembre 2022, ha convalidato.

Il ricorrente ha chiesto al Tribunale di Torino il riesame del provvedimento di convalida del trattenimento adottato dal Giudice di pace (21 ottobre 2022), domanda sulla quale il Tribunale ha ritenuto la propria incompetenza, trattandosi del riesame di provvedimento emesso da altro giudice. Il Tribunale ha inoltre rilevato che la questione della regolarità del trattenimento era già stata esaminata con provvedimento dell'11 novembre 2022 con il quale ha ritenuto infondate le eccezioni relative alla applicabilità del decreto legislativo 30/2007.



Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'interessato affidandosi a due motivi. Non costituite le amministrazioni intime.

### **RILEVATO CHE**

1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione dell'art. 360, n. 2), c.p.c., in relazione agli artt. 20, c. 11, 20-ter, D. Lgs. 30/07, 6, c. 5, D. Lgs. 142/15, 14, D. Lgs. 286/98, 13, Cost. per la sussistenza della competenza del Tribunale ordinario al riesame del trattenimento del cittadino di Paese terzo familiare di cittadina italiana. Il ricorrente osserva che al suo caso si applica il D.lgs. 30/2007 e di conseguenza il giudice competente alla convalida e al riesame era – per espressa previsione normativa – il Tribunale di Torino. Né la convalida illegittimamente disposta dal Giudice di pace avrebbe potuto radicarne la competenza sul riesame, essendo peraltro evidente che l'oggetto del riesame non è il decreto di convalida o proroga della misura in sé, bensì la rivalutazione della legalità della misura restrittiva. Il Tribunale ordinario, in quanto competente, è tenuto a riesaminare i presupposti della misura del trattenimento anche nel caso di originaria convalida disposta dal Giudice di pace. Osserva che il mancato possesso di un permesso di soggiorno in qualità di familiare di cittadina italiana non è condizione di esercizio dei relativi diritti, ma mero strumento ricognitivo del proprio status, ricordato che *"La qualità di titolare di diritto di soggiorno e di titolare di diritto di soggiorno permanente può essere attestata con qualsiasi mezzo di prova previsto dalla normativa vigente, fermo restando che il possesso del relativo documento non costituisce condizione necessaria per l'esercizio di un diritto"* (art. 19, c. 4, D. Lgs. 30/07). Nel caso in esame tale condizione veniva attestata attraverso la produzione del certificato di matrimonio tra il ricorrente e la moglie.



2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione dell'art. 360, n. 2), c.p.c., in relazione agli artt. 6, c. 5, D. Lgs. 142/15, 14, D. Lgs. 286/98, 13, Cost. per esservi la competenza del Tribunale ordinario al riesame del trattenimento dello straniero richiedente protezione internazionale. Rileva che la competenza del Tribunale ordinario si imponeva anche in virtù di un'ulteriore circostanza rilevata dallo stesso giudice di *prime cure*. Nel provvedimento impugnato, quest'ultimo dava infatti atto dell'intervenuta convalida del nuovo trattenimento del ricorrente ex art 6 D.lgs.142/2015 a seguito della domanda di protezione internazionale, convalida disposta dal Tribunale con provvedimento del 11.11.2022 . Rileva che l'acquisizione dello *status* di richiedente protezione internazionale dello straniero trattenuto in un C.P.R. radica la competenza alla convalida, alla proroga e all'eventuale riesame del trattenimento in capo al Tribunale ordinario art. 6, c. 5, D. lgs. 142/15), competenza che – come ripetutamente ricordato da questa Ecc.ma Corte – persiste fino all'inutile decorso del termine per impugnare il diniego della protezione internazionale.

3.- I motivi sono inammissibili

3.1.- Il D.lgs. n. 30/2007 disciplina le modalità d'esercizio del diritto di libera circolazione, ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato da parte dei cittadini dell'Unione europea e dei familiari, nonché il diritto di soggiorno permanente nel territorio dello Stato dei cittadini dell'Unione europea e dei familiari di cui all'articolo 2 che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini e le relative limitazioni. In particolare dispone (art. 5) che i familiari di un cittadino dell'UE non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, sono ammessi nel territorio nazionale, ma che il loro diritto di soggiornare nel territorio nazionale senza alcuna condizione o formalità è limitato a un periodo non superiore a tre mesi. Ove intendano soggiornare



per un periodo superiore a tre mesi, chiedono alla questura competente per territorio di residenza la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione" (art 10) se sussistono le condizioni previste dall'art. 7 (Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi).

3.2.- Nel motivo si invoca quindi una normativa non applicabile al caso, atteso che non risulta il ricorrente abbia mai chiesto la carta di soggiorno di cui all'art. 10 del D.lgs.30/2007 e pertanto non può ritenersi regolarmente soggiornante a tale titolo sul territorio nazionale; la condizione di soggetto regolarmente soggiornante non va confusa il possesso dello *status* di coniuge di cittadino italiano. Lo status di coniuge di cittadino comunitario è infatti la *conditio sine qua non* per ottenere il permesso di soggiorno, ma le disposizioni di miglior favore, previste dal D.lgs. 30/2007 si possono applicare soltanto a condizione che il detto di permesso di soggiorno sia effettivamente ottenuto, e cioè che sia stato positivamente accertato il diritto di soggiorno di cui all'art 7 cit., il che non è scontato, come ha precisato la giurisprudenza di questa Corte: *"il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano, disciplinato dal d.lgs. n. 30 del 2007, non presuppone la convivenza effettiva dei coniugi e neppure il pregresso regolare soggiorno del richiedente, ma ai sensi dell'art. 30, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, deve essere negato ove il matrimonio risulti fittizio o di convenienza, assumendo a tal fine rilievo le "linee guida" elaborate dalla Commissione europea, contenenti una serie di criteri valutativi che inducono ad escludere l'abuso dei diritti comunitari, e il "manuale" redatto dalla stessa Commissione, recante, invece, l'indicazione degli elementi che fanno presumere tale abuso"* (Cass. n. 13189 del 14/05/2024). Ciò significa che la richiesta deve essere sottoposta a vaglio e che non vi è alcun



automatismo tra la celebrazione del matrimonio con un cittadino comunitario e l'acquisizione del relativo titolo di soggiorno. Lo stesso D.lgs. 30/2007, nel disciplinare l'allontanamento, si riferisce infatti al diritto di soggiorno, e non al fatto in sé del matrimonio, disponendo all'art 21 che il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, può altresì essere adottato quando vengono a mancare *"le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato ai sensi degli articoli 6, 7 e 13 e salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 12"*. Né in senso diverso depone il citato art. 19 il quale fa riferimento espressamente alla *"qualità di titolare di diritto di soggiorno e di titolare di diritto di soggiorno permanente"* che può essere attestata con qualsiasi mezzo di prova; il ricorrente quindi è ammesso a provare con qualunque mezzo di prova che ha un permesso di soggiorno, ma a tal fine non è sufficiente esibire il certificato di matrimonio, proprio perché non vi è alcun automatismo tra la celebrazione del matrimonio formalmente attestata dal certificato e il riconoscimento del permesso di soggiorno stesso.

3.- Deve inoltre osservarsi che il ricorrente non è stato trattenuto in quanto allontanato ai sensi dell'art. 20 comma 1 del D.lgs. 30/2007 ma in quanto già destinatario di un precedente decreto di espulsione perché straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale, che si è sottratto all'ordine di allontanamento; il trattenimento conseguente a questo provvedimento di espulsione, è stato convalidato dal Giudice di pace e successivamente, avendo egli presentato domanda di protezione internazionale, il Questore ha disposto nuovo provvedimento di trattenimento, ai sensi dell'art 6, co. 5, d.lgs. n. 142/2015, ritenendo la domanda strumentale. La competenza



sulla convalida di quest'ultimo provvedimento si appartiene al Tribunale di Torino sezione specializzata per la immigrazione (legislazione *ratione temporis* vigente) in quanto il cittadino straniero è un richiedente asilo secondario, vale a dire colui che ha presentato la domanda essendo già in stato di trattenimento dopo un provvedimento di espulsione o allontanamento (art 6 del D.lgs. 142/2015); ma ciò non toglie che il titolo originario del trattenimento, i cui termini restando sospesi per effetto della presentazione della domanda di protezione internazionale (art. 6 comma 5 cit.) si riferisce alla condizione di soggetto attinto da un provvedimento di espulsione in attesa di rimpatrio, la cui convalida è di competenza del giudice di pace così come l'eventuale riesame del provvedimento di convalida.

Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; nulla sulle spese in difetto di regolare costituzione della controparte.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 13/11/2024.

La Presidente  
MARIA ACIERNO

